

**Assemblea degli Azionisti ordinaria e straordinaria  
30 aprile 2013 e 15 maggio 2013**

**Relazioni e proposte sul primo, secondo e terzo argomento all'ordine del giorno della  
parte ordinaria e dell'argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria**



Il presente fascicolo è disponibile sul sito Internet all'indirizzo:  
[www.elengroup.com](http://www.elengroup.com)

El.En. s.p.a.  
Sede legale in 50041 Calenzano (FI), Via Baldanzese n. 17  
Capitale sociale sottoscritto e versato € 2.508.671,36  
Registro Imprese Firenze – C.F. 03137680488

EL.EN. s.p.a.

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17

capitale sociale sottoscritto e versato euro 2.508.671,36 suddiviso in n. 4.824.368 azioni ordinarie  
registro delle imprese di Firenze e codice fiscale 03137680488

-----

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore **10.00 del giorno 30 aprile 2013**, in prima convocazione, e per le ore **9.30 del giorno 15 maggio 2013**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

#### **PARTE ORDINARIA**

- 1. – Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato.**
- 2. – Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: approvazione della politica di remunerazione incentivante 2013-2014 degli amministratori e dei consiglieri, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche;**
- 3. – Determinazione del compenso dell'organo amministrativo;**
- 4. - Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2013, 2014 e 2015; determinazione dei relativi compensi.**

#### **PARTE STRAORDINARIA**

- 1.– Modifica degli artt. 19 e 25 dello statuto sociale: rimozione del divieto di ritiro delle certificazioni attestanti la legittimazione alla presentazione delle liste per la elezione del consiglio di amministrazione e delle liste per la elezione del collegio sindacale e eliminazione refusi.**

#### **DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ESERCIZIO DEL VOTO**

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Tale comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la presente assemblea in prima convocazione ovvero 19 aprile 2013, (c.d. *record date*).

Coloro che risultino titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ovverosia entro il 25 aprile 2013. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### **DELEGA DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO**

Ogni soggetto legittimato all'intervento in assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto del disposto delle norme di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i titolari del diritto di voto hanno facoltà di avvalersi della delega di voto inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato oppure del *fac-simile* messo a disposizione dalla Società sul sito internet [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) – sezione Investor Relations/assemblea, statuto e documenti societari. Qualora per motivi tecnici il modulo di delega messo a disposizione sul sito internet non possa essere scaricato in forma elettronica, lo stesso sarà inviato in forma cartacea a chi ne faccia richiesta alla Società (tel. 0558826807; fax 0558832884)

La delega può essere inviata alla società in formato cartaceo a mezzo raccomandata presso la sede sociale o anche in formato elettronico, purché firmata digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica [elen@pec.uipservizi.it](mailto:elen@pec.uipservizi.it).

## VOTO PER CORRISPONDENZA

Il voto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. La scheda di voto è disponibile per i soggetti legittimati all'intervento in assemblea presso la sede sociale e sul sito internet [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) – sezione [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) – sezione *Investor Relations/assemblea, statuto e documenti societari* e, qualora per motivi tecnici non possa essere scaricata in forma elettronica, la stessa sarà inviata in forma cartacea a chiunque ne faccia richiesta alla Società (tel. 0558826807; fax 0558832884)

La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata, datata e sottoscritta, corredata della documentazione comprovante l'identità e, all'occorrenza, la legittimazione del votante, dovrà pervenire alla El.En. s.p.a., Via Baldanzese n. 17, 50041 Calenzano (FI) - all'attenzione del Presidente del Collegio Sindacale - entro e non oltre le ore 19.00 del 29 aprile 2013. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine o quelli per i quali non sia pervenuta dall'intermediario depositario la comunicazione di legittimazione del votante. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

## INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58 del 1998 ("T.U.F."), gli azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro il 31 marzo 2013 (dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso), l'integrazione delle materie da trattare e presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e/o le deliberazioni proposte.

Si ricorda, peraltro, che tale integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, T.U.F..

La domanda di integrazione deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata indirizzata alla sede della Società ovvero per posta elettronica all'indirizzo [elen@pec.uipservizi.it](mailto:elen@pec.uipservizi.it) e deve essere corredata di una relazione sulle motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione e/o relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'attestazione della titolarità delle azioni e della quota di partecipazione necessaria per esercitare il diritto di cui all'art. 126-*bis* T.U.F. da parte degli azionisti richiedenti deve risultare da una specifica comunicazione con efficacia alla data della richiesta, indirizzata dall'intermediario depositario a [elen@pecserviziotitoli.it](mailto:elen@pecserviziotitoli.it).

## DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELLA ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-*ter* T.U.F., coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [elen@pec.uipservizi.it](mailto:elen@pec.uipservizi.it). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestino la titolarità delle azioni alla data del 19 aprile 2013 (*record date*). A tal fine dovrà essere eseguita, dall'intermediario depositario, all'indirizzo [elen@pecserviziotitoli.it](mailto:elen@pecserviziotitoli.it) una specifica comunicazione di titolarità delle azioni in capo al richiedente con efficacia sino alla suddetta data. Qualora l'avente diritto abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente citare, nel documento contenente i quesiti, i riferimenti di tale comunicazione. Alle domande che devono pervenire entro il 27 aprile 2013, pertinenti all'ordine del giorno e presentate dai legittimati è data risposta al più tardi durante la stessa.

## NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La elezione del collegio sindacale avviene con voto di lista ed è regolata, oltre che dalle norme di legge e regolamentari, dall'art. 25 dello statuto sociale il cui testo è consultabile sul sito internet [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) sezione *Investor relations/assemblee, statuto e documenti societari* ed è a disposizione per chi ne faccia richiesta presso la sede sociale.

Le liste devono contenere i nominativi di uno o più candidati, indicati in numero progressivo e divisi in due sezioni, una dei candidati a sindaco effettivo, l'altra di quelli a sindaco supplente e devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il 5 aprile 2013, venticinquesimo giorno precedente la data fissata per la presente assemblea in prima convocazione.

Ciascun socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ai sensi dell'art. 144-*septies*, comma 2, Reg. Emittenti CONSOB 11971/1999 ("Reg. Emittenti"), si ricorda che la quota minima di partecipazione al capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste di candidati a membri del collegio sindacale è pari al 4,5%, in conformità di quanto previsto dall'art. 25 dello statuto sociale, dall'art. 144-*sexies* Reg. Emittenti e dalla delibera CONSOB 18452 del 30 gennaio 2013.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Il possesso o la contitolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione della lista deve essere comprovata dalla produzione di apposita comunicazione effettuata dall'intermediario depositario all'indirizzo di posta certificata [elen@pecserviziotitoli.it](mailto:elen@pecserviziotitoli.it) entro e non oltre il 9 aprile 2013.

Nell'ipotesi in cui entro tale data sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino all'8 aprile 2013 e la percentuale minima prevista per la presentazione delle liste sarà ridotta al 2,25% del capitale sociale.

Inoltre, unitamente alle liste presentate devono essere depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* Reg. Emittenti con questi ultimi;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Il deposito delle liste può avvenire anche mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [elen@pec.uipservizi.it](mailto:elen@pec.uipservizi.it) purchè firmata digitalmente e corredata dalle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito o alla trasmissione delle liste.

Le liste per le quali non siano osservate tutte le disposizioni di cui alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, quelle di cui all'art. 25 dello statuto sociale saranno considerate come non presentate.

#### DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE, RELAZIONI ILLUSTRATIVE E PROPOSTE DI DELIBERA

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni illustrative, del testo integrale delle proposte di delibera e di tutti i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, viene depositata ed è a disposizione dei soci presso la sede sociale, e sul sito internet [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) sezione "*Investor relations/assemblee, statuto e documenti societari*" nei seguenti termini:

- a) la relazione finanziaria annuale comprensiva dei documenti tutti di cui all'art. 154-*ter*, comma 1, T.U.F. almeno ventuno giorni prima dell'assemblea;
- b) la relazione sulla remunerazione *ex art.* 123-*ter* T.U.F. e art. 84-*quater* Reg. Emittenti almeno ventuno giorni prima dell'assemblea;
- c) le relazioni degli amministratori sui punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria e dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, quest'ultima corredata del testo dello statuto con a fronte gli articoli oggetto di proposta di modifica, almeno trenta giorni prima della assemblea;

d) le liste di candidati per la nomina dei componenti del collegio sindacale corredate della relativa documentazione almeno ventuno giorni prima della assemblea.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia cartacea della predetta documentazione a proprie spese.

#### CAPITALE SOCIALE – AZIONI PROPRIE

Si ricorda altresì che il capitale sociale di El.En. s.p.a. pari a Euro 2.508.671,36, è suddiviso in n. 4.824.368 azioni ordinarie, ciascuna delle quali da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 21.148 azioni proprie in relazione alle quali il diritto di voto è sospeso *ex lege* (art. 2357-ter c.c.). Tale numero potrebbe variare tra la data odierna e quella della prossima assemblea.

Calenzano, 21 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Ing. Gabriele Clementi

Sito internet: [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com)

E-mail: [finance@elen.it](mailto:finance@elen.it)

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ....., residente in .....,  
Via ....., n. ...., nato/a a ..... il ....., C.F.  
....., nella sua qualità di azionista di **EL.EN. s.p.a.**

**delega**

a rappresentarlo/la in relazione a tutte le azioni possedute, all'assemblea in sede ordinaria e straordinaria di El.En. s.p.a., convocata presso la sede legale in Calenzano (FI), Via Baldanzese, 17 per le ore **10.00 del giorno 30 aprile 2013**, in prima convocazione, e per le ore **9.30 del giorno 15 maggio 2013**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

**PARTE ORDINARIA**

1. – Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato.
2. – Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: approvazione della politica di remunerazione incentivante 2013-2014 degli amministratori e dei consiglieri, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
3. – Determinazione del compenso dell'organo amministrativo;
4. - Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2013, 2014 e 2015; determinazione dei relativi compensi.

**PARTE STRAORDINARIA**

- 1.– Modifica degli artt. 19 e 25 dello statuto sociale: rimozione del divieto di ritiro delle certificazioni attestanti la legittimazione alla presentazione delle liste per la elezione del consiglio di amministrazione e delle liste per la elezione del collegio sindacale e eliminazione refusi.

il Signor/la Signora .....nato/a a  
..... il ..... residente in  
..... Via ....., n. ...., per l'esercizio del diritto di  
voto, conferendogli ogni potere a tal fine necessario.

**LUOGO E DATA:**

**SOTTOSCRIZIONE (leggibile)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE DEGLI AMMINISTRATORI ALLA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Signori Azionisti,

il consiglio di amministrazione di El.En. s.p.a. (“la Società”) intende illustrare, ai sensi degli artt. 123-ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“T.U.F”) e 84-ter Regolamento Emittenti emanato dalla Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”), la proposta da sottoporre alla Vostra approvazione relativamente all’argomento posto al quarto punto dell’ordine del giorno della parte ordinaria della assemblea, ordinaria e straordinaria, convocata presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del giorno 30 aprile 2013 in prima convocazione, e per le ore 9.30 del giorno 15 maggio 2013 in seconda convocazione, con avviso pubblicato, per estratto su “ITALIA OGGI”, e in modalità integrale sul sito internet della Società in data odierna.

### PARTE ORDINARIA

#### **Sul primo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria - 1. – Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato.**

L’assemblea in sede ordinaria è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 il cui progetto è stato approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 13 marzo 2013 e pubblicato con le modalità previste dall’art. 154-ter TUF il 30 marzo 2012.

In particolare nel sottoporre alla approvazione della assemblea il progetto di bilancio separato, si propone di destinare l’utile di esercizio pari a euro 9.804.911,00 come segue: quanto a Euro 7.403.301,00 a riserva straordinaria, di distribuire alle azioni in circolazione alla data di stacco della cedola n. 11 in data 20 maggio 2013 – nel rispetto del disposto dell’art. 2357-ter, . Il comma c.c. – un dividendo pari ad euro 0,50 lordi per azione in circolazione per un importo complessivo, alla data odierna, di euro 2.401.610,00 stabilendo altresì di accantonare in apposita riserva di utili portati a nuovo il dividendo residuo destinato alle azioni proprie ulteriori detenute dalla società alla data di stacco cedola.

Ai sensi dell’art. 83-terdecies TUF, la legittimazione al pagamento del dividendo è determinato con riferimento alle evidenze dei conti al data del 22 maggio 2013.

Ciò premesso si sottopone alla Vostra approvazione la seguente

#### **proposta di delibera**

*"L'assemblea degli azionisti della El.En. società per azioni con sede in Calenzano via Baldanzese n.c. 17, udita la relazione del Consiglio di Amministrazione,*

#### **approva**

*1. la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione dell'esercizio chiuso il 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici), come pure il bilancio nel suo complesso e nelle singole appostazioni e iscrizioni con gli stanziamenti e utilizzi proposti, che evidenzia un utile netto di euro 9.804.911,00 (novemilioniottocentoquattromilanovecentoundici virgola zero zero);*

*2. di destinare l'utile di esercizio come segue:*

*- quanto ad euro 7.403.301,00 (settemilioniquattrocentotremilatrecentouno virgola zero zero) a riserva straordinaria:*

*- di distribuire alle azioni in circolazione alla data di stacco della cedola n. 11 in data 20 (venti) maggio 2013 (duemilatredici) - nel rispetto del disposto dell'art. 2357-ter, secondo comma Codice Civile, un dividendo, pari a euro 0,50 (zero virgola cinquanta) lordi per azione in circolazione per un importo complessivo alla data odierna di euro 2.401.610,00 (duemilioniquattrocentounomilaseicentodieci virgola zero zero) stabilendo altresì di accantonare*

*in apposita riserva di utili portati a nuovo il dividendo residuo destinato alle azioni proprie ulteriori detenute dalla società alla data di stacco cedola;*

*3. di mettere in pagamento il dividendo suddetto dal giorno 23 (ventitré) maggio 2013 (duemilatredici), contro lo stacco in data 20 (venti) maggio 2013 (duemilatredici) della cedola n. 11 per le azioni ordinarie, tenendo conto quanto alla legittimazione al pagamento, delle evidenze dei conti relative alla data del 22 (ventidue) maggio 2013 (duemilatredici).”*

\* \* \*

**Sul secondo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria – 2. - Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: approvazione della politica di remunerazione incentivante 2013-2014 degli amministratori e dei consiglieri, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche.**

La assemblea è chiamata ad esprimersi sulla relazione sulla remunerazione elaborata ai sensi dell’art. 123-ter D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (“T.U.F.”) e redatta in conformità all’Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti CONSOB 11971/1999, così come previsto dall’art. 84-quater del predetto Regolamento.

Essa, nella prima parte: illustra la politica di remunerazione adottata dalla El.En. s.p.a. con riferimento al consiglio di amministrazione e ai dirigenti con responsabilità strategiche, le procedure per la adozione e la attuazione di tale politica; nella seconda parte: contiene la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la effettiva remunerazione ed, infine, analiticamente, i compensi corrisposti ai predetti soggetti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate.

E’ stata approvata dal consiglio di amministrazione di El.En. s.p.a. nella seduta del 13 marzo 2013 e, quanto alla sezione I, - che intende costituire definizione della politica per la remunerazione, anche incentivante, ai sensi dell’art. 6 (principio 6.P.4) del codice di autodisciplina per le società quotate emanato da Borsa Italiana s.p.a. – essa viene, in osservanza di quanto previsto dall’art. 123-ter, comma 6, T.U.F., e ai fini di cui all’art. 9.2 del *Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate* di El.En. s.p.a., sottoposta alla approvazione, consultiva e non vincolante, della assemblea degli azionisti.

La relazione sulla remunerazione, la quale si intende qui integralmente richiamata, è depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana s.p.a. e sul sito internet della società [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) nella sezione “*Investor Relations/assemblea, statuto e documenti societari/Assemblea ordinaria e straordinaria 30 aprile 2013-15 maggio 2013*”.

Ciò premesso si sottopone alla Vostra approvazione la seguente

**proposta di deliberazione**

*“L’assemblea degli azionisti della El.En. società per azioni con sede in Calenzano via Baldanzese n.c. 17, udita la relazione del consiglio di amministrazione, presa visione della relazione sulla remunerazione elaborata ai sensi dell’art. 123-ter D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e redatta in conformità all’Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti CONSOB 11971/1999, così come previsto dall’art. 84-quater del predetto Regolamento*

**approva**

*1. la prima sezione della relazione del consiglio di amministrazione sulla remunerazione contenente la politica della società in materia di remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento agli esercizi 2013-2014 nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica;*

*2. segnatamente, la politica di remunerazione incentivante 2013-2014 dei consiglieri delegati, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche così come descritta nella prima sezione della relazione del Consiglio di amministrazione sulla remunerazione nei paragrafi relativi: alle finalità perseguite con la politica delle remunerazioni e dei principi che ne sono alla base, alla descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e*

*variabili e, infine alla descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili.”*

\* \* \*

### **Sul terzo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria – 3. Determinazione del compenso dell’organo amministrativo.**

Si ricorda che la scorsa assemblea degli azionisti chiamata a pronunciarsi sulla riduzione di un componente l’organo amministrativo, tenutasi nel novembre 2012, ha confermato la remunerazione del consiglio di amministrazione determinando fino a nuova e diversa delibera assembleare in euro 1.353.000,00 (unmilione trecentocinquantatremila virgola zero zero) l’indennità massima annuale lorda da attribuire complessivamente ai componenti il consiglio di amministrazione da destinarsi:

- a) quanto a euro 84.000,00 (ottantaquattromila virgola zero zero) annui lordi l’ammontare da ripartirsi in parti uguali fra i componenti il consiglio di amministrazione;
- b) quanto a euro 249.000,00 (duecentoquarantanovemila virgola zero zero) annui lordi l’ammontare da ripartirsi in parti uguali, anche attraverso la attribuzione di benefici non monetari, fra il presidente del consiglio di amministrazione e i consiglieri delegati;
- c) quanto a euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) annui lordi l’ammontare da destinare a parte variabile di compenso da ripartire fra il presidente del consiglio di amministrazione, i consiglieri delegati e i consiglieri investiti di particolari cariche, a titolo di bonus in funzione del raggiungimento di obiettivi prefissati dal consiglio di amministrazione;
- d) quanto a massimi euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) annui alla attribuzione al presidente e ai consiglieri delegati di benefici non monetari consistenti nella stipula di polizze e coperture assicurative a favore dei predetti soggetti. L’assemblea ha anche confermato in complessivi euro 19.500,00 (diciannovemilacinquecento virgola zero zero) una indennità lorda annua ai sensi dell’art. 17 del T.U.I.R. da ripartirsi fra il presidente del consiglio di amministrazione e i consiglieri delegati.

Peraltro, a seguito di un processo di riflessione sulle componenti della remunerazione dei consiglieri esecutivi e di quelli investiti di particolari cariche che ha preso le mosse dall’istruttoria, scaturita dalle attività derivanti dalle modifiche introdotte al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate già nel 2010, sottostante alla presentazione già nel 2011 alla assemblea degli azionisti delle linee guida della remunerazione e alla successiva elaborazione, con il contributo determinate del comitato endoconsiliare a ciò preposto, della intera politica remunerativa dell’organo amministrativo e dei dirigenti strategici della Società, il Consiglio è addivenuto alla determinazione di proporre alla assemblea degli azionisti una revisione dell’ammontare destinato alla remunerazione dell’organo stesso.

In particolare, da una analisi delle remunerazioni degli organi amministrativi di società quotate comparabili con la Società è emerso un apprezzabile dislivello per difetto della attuale componente fissa della retribuzione del presidente, consigliere delegato, e dei due consiglieri delegati, che il comitato per la remunerazione ha ritenuto ancor più accentuato dalla crescente complessità di gestione dell’intero gruppo a fronte di uno scenario economico mondiale di persistente difficoltà.

A ciò deve aggiungersi la difficoltà, stante il divario anagrafico esistente fra i tre consiglieri delegati, presidente incluso, di utilizzare l’ammontare di euro 20.000,00 messo a disposizione dalla assemblea degli azionisti il 15 maggio 2012, e confermato il 14 novembre scorso, per la stipula di una polizza sanitaria equivalente ed adeguata ma contenuta, quanto all’esborso della Società. Tale circostanza ha indotto il consiglio di amministrazione a deliberare di soprassedere per l’esercizio 2012 alla attribuzione di detto beneficio non monetario.

Tutto ciò premesso, il consiglio di amministrazione sottopone alla approvazione degli azionisti la seguente

**proposta di delibera**

*“L’Assemblea degli azionisti di El.En. Società per Azioni con sede in Calenzano via Baldanzese n.c. 17,*

***approva***

*- di stabilire, fino a nuova e diversa delibera assembleare, in euro 1.474.000,00 (unmilionetrecentosessantacinquemila virgola zero zero) l’indennità massima annuale lorda da attribuire complessivamente ai componenti il consiglio di amministrazione e da ripartirsi come segue:*

*a) quanto a totali euro 96.000,00 (novantaseimila virgola zero zero) annui lordi in parti uguali fra i componenti del Consiglio di Amministrazione;*

*b) quanto a totali euro 378.000,00 (trecentottantunomila virgola zero zero) annui lordi in parti uguali, anche attraverso la attribuzione di benefici non monetari, fra il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i consiglieri delegati;*

*c) quanto a totali euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) annui lordi, quale parte variabile di compenso da attribuire a titolo di bonus in funzione del raggiungimento di obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione, fra il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri delegati e i consiglieri investiti di particolari cariche,;*

*- di stabilire in complessivi euro 19.500,00 (diciannovemilacinquecento virgola zero zero) una indennità lorda annua ai sensi dell’art. 17 del T.U.I.R. da ripartirsi fra il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i consiglieri delegati.”*

\* \* \*

## **PARTE STRAORDINARIA**

**Modifica degli artt. 19 e 25 dello statuto sociale: rimozione del divieto di ritiro delle certificazioni attestanti la legittimazione alla presentazione delle liste per la elezione del consiglio di amministrazione e delle liste per la elezione del collegio sindacale e eliminazione refusi.**

Il consiglio di amministrazione intende sottoporre alla assemblea la approvazione delle seguenti modifiche statutarie, derivanti dalla mutata legislazione e regolamentazione in materia di legittimazione all’esercizio del diritto di presentazione delle liste di candidati alla carica di componenti l’organo amministrativo e l’organo di controllo.

Si tratterebbe, in sostanza, di rimuovere dal testo degli articoli 19 e 25 - disciplinanti il meccanismo di elezione, rispettivamente: il primo, dell’organo amministrativo; il secondo: dell’organo di controllo - il divieto di ritiro delle certificazioni attestanti la legittimazione all’esercizio del diritto alla presentazione delle proposte di nomina prima della effettiva adunanza assembleare.

Con l’occasione, si propone anche la eliminazione di altri refusi presenti in detti articoli riferiti alla data di deposito/comunicazione della certificazione.

Il consiglio di amministrazione ha valutato che il contenuto delle modifiche statutarie proposte non integri alcun presupposto di diritti di recesso normativamente o statutariamente sanciti.

Tutto ciò premesso, il consiglio di amministrazione sottopone alla approvazione degli azionisti la seguente

**proposta di delibera**

*“L’Assemblea degli azionisti di El.En. Società per Azioni con sede in Calenzano via Baldanzese n.c. 17,*

***approva***

*"1. di modificare l'articolo 19 dello Statuto Sociale che assume il seguente tenore letterale:*

**Articolo 19**

**Organo Amministrativo**

*La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri nominati, anche tra non Soci, dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero.*

*Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione si osserva la seguente procedura. I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di consigliere devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione:*

*a) una lista contenente in numero progressivo nominativi dei candidati alla carica di consigliere e la indicazione di quali siano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.;*

*b) unitamente alla lista i soci devono depositare: una esauriente descrizione del profilo professionale dei candidati presentati, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta; un curriculum vitae di ciascun candidato dal quale si possano evincere anche gli incarichi di componente di organi amministrativi o di controllo ricoperti in altre società; nonché una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto per le rispettive cariche.*

*La formazione delle liste contenenti un numero di candidati non inferiore a tre deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni normative relative al rispetto dell'equilibrio fra generi.*

*Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.*

*Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare una sola lista.*

*Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.*

*La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.*

*I consiglieri vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.*

*Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.*

*I consiglieri vengono estratti dalla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti e in ogni caso una percentuale di voti pari almeno alla metà di quella necessaria per la presentazione delle stesse.*

*Almeno un componente del consiglio dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.*

*In caso di parità di voti di lista si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea ordinaria, risultando eletta la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.*

*Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.*

*In caso di presentazione di una sola lista tutti i consiglieri saranno eletti nell'ambito di tale lista.*

*Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del consiglio avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.*

*Fra i candidati dovrà risultare eletto un numero congruo ai sensi di legge di consiglieri che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.. Il consigliere che successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, comunque, in ogni caso, decade dalla carica.*

*La composizione dell'organo eletto dovrà, in ogni caso, essere tale da assicurare l'equilibrio fra generi rappresentati ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*

*I componenti dell'organo amministrativo durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il minor periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa, rispettata la norma dell'art. 2383, comma 2 c.c. e sono rieleggibili; qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi e in conformità al disposto dell'art. 2386 c.c..*

*In ogni caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, la nomina dei nuovi componenti avviene nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di equilibrio fra generi rappresentati.*

*I componenti dell'organo amministrativo della società possono essere eletti componenti dell'organo amministrativo, o amministratore unico, di società controllate senza necessità di autorizzazione ex art. 2390 c.c. da parte della assemblea.*

*2. di modificare l'art. 25 dello statuto sociale che assume il seguente tenore letterale:*

**Articolo 25**  
**Collegio Sindacale**

*Il Collegio Sindacale svolge i compiti assegnatigli dalla legge e, in particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile adottati dalla società e sul suo concreto funzionamento.*

*Vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate affinché queste forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge nonché sulla indipendenza del soggetto incaricato della revisione contabile.*

*Ove richiesto dal consiglio di amministrazione svolge le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

*Si compone di cinque membri: tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.*

*I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto della procedura di seguito descritta;*

*restano in carica tre esercizi e, comunque, fino alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.*

*I Sindaci devono possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa regolamentare in materia.*

*Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate, nonché coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o superino il limite massimo previsto dal regolamento che la Consob emana in attuazione dell'art. 148-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.*

*Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si osserva la seguente procedura. I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione:*

a) una lista contenente i nominativi indicati in numero progressivo e divisi in due sezioni: una, dei candidati a sindaco effettivo, l'altra di quelli a Sindaco supplente.

b) unitamente alla lista, una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designate alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascun candidato;

c) unitamente alla lista, la dichiarazione con la quale ogni singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche.

d) unitamente alla lista una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante la assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

La formazione delle liste contenenti un numero di candidati non inferiore a tre deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni normative relative al rispetto dell'equilibrio fra generi.

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.

I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sopra previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che in base a quanto stabilito nel comma 4 dell'art. 144-sexies Regolamento Consob 11971/1999, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie di partecipazione al capitale sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

Nel caso siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc., secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;

b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;

c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.

Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato.

Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto

*lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.*

*La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto per primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti o in mancanza di lista di minoranza, al sindaco effettivo eletto per primo nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.*

*Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.*

*In caso di presentazione di una sola lista i Sindaci Effettivi e Supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista in ordine di elencazione.*

*Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.*

*La composizione dell'organo eletto dovrà, in ogni caso, essere tale da assicurare l'equilibrio fra generi rappresentati ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*

*La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio a norma dell'articolo 2401 c.c. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.*

*In ogni caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti l'organo di controllo, la designazione o la nomina dei nuovi membri avviene nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di equilibrio fra generi rappresentati.”*

Si procede di seguito alla esposizione, a confronto, degli articoli dello statuto di cui viene proposta la modifica, nel testo vigente e in quello proposto, con la evidenziazione delle variazioni sottoposte alla approvazione della assemblea: nella colonna di sinistra, in corsivo, il testo eliminato, nella colonna di destra, in grassetto, il testo di cui si propone la introduzione.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 19</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Organo Amministrativo</u></b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri nominati, anche tra non Soci, dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero.</p> <p>Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione si osserva la seguente procedura. I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di consigliere devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione:</p> <p>a) una lista contenente in numero progressivo nominativi dei candidati alla carica di consigliere e la indicazione di quali siano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.;</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 19</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Organo Amministrativo</u></b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri nominati, anche tra non Soci, dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero.</p> <p>Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione si osserva la seguente procedura. I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di consigliere devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione:</p> <p>a) una lista contenente in numero progressivo nominativi dei candidati alla carica di consigliere e la indicazione di quali siano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.;</p>

<p>b) unitamente alla lista i soci devono depositare: una esauriente descrizione del profilo professionale dei candidati presentati, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta; un curriculum vitae di ciascun candidato dal quale si possano evincere anche gli incarichi di componente di organi amministrativi o di controllo ricoperti in altre società; nonché una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto per le rispettive cariche.</p> <p>La formazione delle liste contenenti un numero di candidati non inferiore a tre deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni normative relative al rispetto dell'equilibrio fra generi.</p> <p>Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.</p> <p>Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare una sola lista.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.</p> <p>La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno <i>ventidue</i> giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione. <i>Tali certificazioni non possono essere ritirate prima della effettiva adunanza assembleare.</i></p> <p>I consiglieri vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.</p> <p>I consiglieri vengono estratti dalla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti e in ogni caso una percentuale di voti pari almeno alla metà di quella necessaria per la presentazione delle stesse.</p> <p>Almeno un componente del consiglio dovrà sempre essere tratto</p>	<p>b) unitamente alla lista i soci devono depositare: una esauriente descrizione del profilo professionale dei candidati presentati, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta; un curriculum vitae di ciascun candidato dal quale si possano evincere anche gli incarichi di componente di organi amministrativi o di controllo ricoperti in altre società; nonché una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto per le rispettive cariche.</p> <p>La formazione delle liste contenenti un numero di candidati non inferiore a tre deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni normative relative al rispetto dell'equilibrio fra generi.</p> <p>Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.</p> <p>Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare una sola lista.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.</p> <p>La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno <b>ventuno</b> giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.</p> <p>I consiglieri vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.</p> <p>I consiglieri vengono estratti dalla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti e in ogni caso una percentuale di voti pari almeno alla metà di quella necessaria per la presentazione delle stesse.</p> <p>Almeno un componente del consiglio dovrà sempre essere tratto</p>
---	---

<p>dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti di lista si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea ordinaria, risultando eletta la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista tutti i consiglieri saranno eletti nell'ambito di tale lista.</p> <p>Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del consiglio avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.</p> <p>Fra i candidati dovrà risultare eletto un numero congruo ai sensi di legge di consiglieri che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.. Il consigliere che successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, comunque, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>La composizione dell'organo eletto dovrà, in ogni caso, essere tale da assicurare l'equilibrio fra generi rappresentati ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>I componenti dell'organo amministrativo durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il minor periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa, rispettata la norma dell'art. 2383, comma 2 c.c. e sono rieleggibili; qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi e in conformità al disposto dell'art. 2386 c.c..</p> <p>In ogni caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, la nomina dei nuovi componenti avviene nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di equilibrio fra generi rappresentati.</p> <p>I componenti dell'organo amministrativo della società possono essere eletti componenti dell'organo amministrativo, o amministratore unico, di società controllate senza necessità di autorizzazione ex art. 2390 c.c. da parte della assemblea.</p>	<p>dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti di lista si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea ordinaria, risultando eletta la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista tutti i consiglieri saranno eletti nell'ambito di tale lista.</p> <p>Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del consiglio avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.</p> <p>Fra i candidati dovrà risultare eletto un numero congruo ai sensi di legge di consiglieri che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.. Il consigliere che successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, comunque, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>La composizione dell'organo eletto dovrà, in ogni caso, essere tale da assicurare l'equilibrio fra generi rappresentati ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>I componenti dell'organo amministrativo durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il minor periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa, rispettata la norma dell'art. 2383, comma 2 c.c. e sono rieleggibili; qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi e in conformità al disposto dell'art. 2386 c.c..</p> <p>In ogni caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, la nomina dei nuovi componenti avviene nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di equilibrio fra generi rappresentati.</p> <p>I componenti dell'organo amministrativo della società possono essere eletti componenti dell'organo amministrativo, o amministratore unico, di società controllate senza necessità di autorizzazione ex art. 2390 c.c. da parte della assemblea.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 25</u></b> <b><u>Collegio Sindacale</u></b></p> <p>Il Collegio Sindacale svolge i compiti assegnatigli dalla legge e, in particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 25</u></b> <b><u>Collegio Sindacale</u></b></p> <p>Il Collegio Sindacale svolge i compiti assegnatigli dalla legge e, in particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;</p>

<p>sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile adottati dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate affinché queste forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge nonché sulla indipendenza del soggetto incaricato della revisione contabile.</p> <p>Ove richiesto dal consiglio di amministrazione svolge le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>Si compone di cinque membri: tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.</p> <p>I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto della procedura di seguito descritta; restano in carica tre esercizi e, comunque, fino alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.</p> <p>I Sindaci devono possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa regolamentare in materia.</p> <p>Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate, nonché coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o superino il limite massimo previsto dal regolamento che la Consob emana in attuazione dell'art. 148-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.</p> <p>Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si osserva la seguente procedura. I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione:</p> <p>a) una lista contenente i nominativi indicati in numero progressivo e divisi in due sezioni: una, dei candidati a sindaco effettivo, l'altra di quelli a Sindaco supplente.</p> <p>b) unitamente alla lista, una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designate alla carica, fornendo</p>	<p>sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile adottati dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate affinché queste forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge nonché sulla indipendenza del soggetto incaricato della revisione contabile.</p> <p>Ove richiesto dal consiglio di amministrazione svolge le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>Si compone di cinque membri: tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.</p> <p>I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto della procedura di seguito descritta; restano in carica tre esercizi e, comunque, fino alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.</p> <p>I Sindaci devono possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa regolamentare in materia.</p> <p>Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate, nonché coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o superino il limite massimo previsto dal regolamento che la Consob emana in attuazione dell'art. 148-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.</p> <p>Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si osserva la seguente procedura. I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione:</p> <p>a) una lista contenente i nominativi indicati in numero progressivo e divisi in due sezioni: una, dei candidati a sindaco effettivo, l'altra di quelli a Sindaco supplente.</p> <p>b) unitamente alla lista, una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designate alla carica, fornendo</p>
---	---

<p>adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascun candidato;</p> <p>c) unitamente alla lista, la dichiarazione con la quale ogni singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche.</p> <p>d) unitamente alla lista una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante la assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi.</p> <p>Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.</p> <p>La formazione delle liste contenenti un numero di candidati non inferiore a tre deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni normative relative al rispetto dell'equilibrio fra generi.</p> <p>Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.</p> <p>La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno <i>ventidue</i> giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione. <i>Tali certificazioni non possono essere ritirate prima della effettiva adunanza assembleare.</i></p> <p>I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sopra previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che in base a quanto stabilito nel comma 4 dell'art. 144-sexies Regolamento Consob</p>	<p>adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascun candidato;</p> <p>c) unitamente alla lista, la dichiarazione con la quale ogni singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche.</p> <p>d) unitamente alla lista una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante la assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi.</p> <p>Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.</p> <p>La formazione delle liste contenenti un numero di candidati non inferiore a tre deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni normative relative al rispetto dell'equilibrio fra generi.</p> <p>Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.</p> <p>La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno <b>ventuno</b> giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.</p> <p>I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sopra previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che in base a quanto stabilito nel comma 4 dell'art. 144-sexies Regolamento Consob</p>
---	---

<p>11971/1999 , risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie di partecipazione al capitale sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.</p> <p>Nel caso siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:</p> <p>a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc., secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;</p> <p>b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;</p> <p>c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.</p> <p>Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato.</p> <p>Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto per primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti o in mancanza di lista di minoranza, al sindaco effettivo eletto per primo nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.</p> <p>Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista i Sindaci Effettivi e Supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista in ordine di elencazione.</p> <p>Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del</p>	<p>11971/1999 , risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie di partecipazione al capitale sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.</p> <p>Nel caso siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:</p> <p>a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc., secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;</p> <p>b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;</p> <p>c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.</p> <p>Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato.</p> <p>Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto per primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti o in mancanza di lista di minoranza, al sindaco effettivo eletto per primo nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.</p> <p>Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista i Sindaci Effettivi e Supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista in ordine di elencazione.</p> <p>Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del</p>
---	---

<p>Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.</p> <p>La composizione dell'organo eletto dovrà, in ogni caso, essere tale da assicurare l'equilibrio fra generi rappresentati ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio a norma dell'articolo 2401 c.c. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.</p> <p>In ogni caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti l'organo di controllo, la designazione o la nomina dei nuovi membri avviene nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di equilibrio fra generi rappresentati.</p>	<p>Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.</p> <p>La composizione dell'organo eletto dovrà, in ogni caso, essere tale da assicurare l'equilibrio fra generi rappresentati ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio a norma dell'articolo 2401 c.c. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.</p> <p>In ogni caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti l'organo di controllo, la designazione o la nomina dei nuovi membri avviene nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di equilibrio fra generi rappresentati.</p>
---	---

A far data da oggi la presente relazione resta depositata presso la sede sociale, Borsa Italiana s.p.a. e sul sito internet della società [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) sez. *Investor Relations/assemblee, statuto e documenti societari*, a disposizione dei soci i quali hanno la facoltà di prenderne visione e, a spese proprie, di ottenerne copia cartacea.

Calenzano, 28 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il presidente  
Ing. Gabriele Clementi

